

CEM - D.lgs. n.159 dell'1.8.2016: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici con le conseguenti modifiche al D.lgs. 81/2008

Parte I

Luisa Biazzi

Publicato il decreto legislativo in attuazione della direttiva 2013/35/UE: D.lgs. 159/2016 *“Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”* (GU n.192 del 18 agosto 2016), in vigore dal 2 settembre 2016.

Il decreto, recependo la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), apporta modifiche e integrazioni alla parte del D.lgs. n.81/2008 contenuta nel Titolo VIII “Agenti fisici” al Capo IV “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” e al relativo allegato XXXVI basati sulla direttiva 2004/40/CE.

Infatti la direttiva 2013/35/UE abroga la direttiva 2004/40/CE, a suo tempo modificata dalle direttive 2008/46/CE e 2012/11/UE che avevano procrastinato l'entrata in vigore del recepimento della direttiva 2004/40/CE in un primo tempo di quattro anni e poi al 31 ottobre 2013. Di conseguenza il decreto n.159/2016 modifica il Capo IV del D.lgs.81/08 che faceva riferimento alla direttiva 2004/40/CE: di fatto

sono modificati/sostituiti gli articoli 206, 207, 209, 210, 211, 212, 219 e l'allegato XXXVI del decreto 81/08 ed è aggiunto l'articolo 210 bis.

La direttiva 2004/40/CE fin dalla sua pubblicazione aveva evidenziato difficoltà nell'applicazione, soprattutto nel settore medico (per il potenziale impatto della direttiva sull'uso di procedure mediche di diagnostica per immagini basate sulla Risonanza Magnetica) e anche su talune attività industriali.

Le proroghe che si sono via via succedute all'entrata in vigore del vecchio Capo IV del DLgs.81/08 per il mancato recepimento della direttiva 2004/40/CE sono quindi state decise per consentire alla Commissione di presentare una nuova proposta e ai legislatori della U.E. di adottare una nuova direttiva basata su dati più recenti e precisi e misure più adeguate e applicabili per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi ai campi elettromagnetici.

Il D.lgs.159/2016 deriva dalla necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale al contesto europeo in attuazione alla direttiva 2013/35/UE adottata dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio: la direttiva ha l'obiettivo di fornire le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivati dagli agenti fisici, campi elettromagnetici, ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE (quella da cui è derivata la normativa per la sicurezza del lavoro, il D.lgs.626/1994 e s.m.i., e poi il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) allo scopo di promuovere miglioramenti per garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI.

Si tratta di garantire l'efficacia di misure volte a proteggere i lavoratori esposti a CEM definendo valori limite adeguati e permettendo ai datori di lavoro di conoscere e applicare le necessarie misure di gestione del rischio in relazione agli effetti

biofisici diretti e indiretti noti provocati dai CEM sia per tutelare il singolo lavoratore sia per creare le condizioni minime di protezione uniformi per tutti i lavoratori della UE senza disparità o ostacoli alla concorrenza.

La Legge 9.7.2015 n.114 *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014”* (GU n. 176 del 31.7.2015), in relazione alla protezione dalle esposizioni professionali dai CEM all’art.16 indica il *“Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima.

La direttiva 2013/35/UE ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE, introducendo nuove disposizioni per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici ancora ispirate alle linee guida dell’ICNIRP. Il termine di recepimento della nuova direttiva era il 1 luglio 2016 ed entro tale data il legislatore doveva procedere alla modifica delle disposizioni del Capo IV dedotte dalla direttiva abrogata. Il recepimento della direttiva 2013/35/UE è avvenuto col D.lgs.159 dell’1.8.2015 (GU n.192 del 18.8.2016).

La nuova direttiva rimanda per la valutazione del rischio alla “Guida di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE - Campi elettromagnetici”, pubblicata in traduzione italiana nel dicembre 2015.

La guida non è vincolante e si compone di tre volumi:

- Volume 1: Guida pratica
- Volume 2: Studi di casi
- Guida per le PMI

Il nuovo decreto, così come la direttiva da cui deriva, introduce profonde innovazioni riguardo alla protezione dalle esposizioni ai campi in bassa frequenza e incide in maniera più limitata sul quadro delle disposizioni per la protezione dai campi in radiofrequenza e microonde. Le innovazioni sono complesse e la valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli dei campi CEM ai quali sono esposti i lavoratori devono essere effettuati tenendo conto anche delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente e dalle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL e delle regioni; tenendo conto anche delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature.

Rispetto alla direttiva precedente, la 2013/35/UE mantiene l’impostazione di base secondo cui il rispetto dei VLE deve essere verificato dapprima sulla base di informazioni facilmente accessibili ma qualora tali informazioni non permettano di stabilire con certezza il rispetto dei VLE, allora la valutazione dovrà basarsi su misurazioni e calcoli. In tal caso “si deve tener conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello n anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metodologica”.

Le disposizioni normative riguardano la protezione dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

A causa dell'incertezza scientifica ancora presente sugli effetti dell'esposizione a CEM, il decreto, in linea con la direttiva 2013/35/UE, non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi derivanti dal contatto con i conduttori in tensione in quanto già disciplinati dalle disposizioni sulla sicurezza elettrica.

Principali novità

- aggiornati i limiti di esposizione
- limiti di esposizione e valori di azione distinti per gli effetti sanitari dovuti a effetti nocivi per la salute quali riscaldamento termico o stimolazione del tessuto nervoso o muscolare e per gli effetti sensoriali: disturbi minori transitori, non nocivi per la salute, a carico delle percezioni sensoriali e modifiche a carico del sistema nervoso centrale della testa fra cui fosfeni
- non più limiti di base in termini di densità di corrente (A/m^2) nella testa e nel tronco e in termini di assorbimento di energia (SAR, W/kg) mediato sul corpo intero e locale (testa e tronco, arti) ma solo VLE in termini di Tesla per il campo magnetico e V/m per il campo elettrico
- diverso approccio nella definizione dei limiti: definiti in relazione al movimento del soggetto e non più in condizioni imperturbate
- flessibilità per la protezione dagli effetti sensoriali con possibile superamento dei limiti in situazioni e condizioni definite
- possibilità di deroghe strettamente condizionate per MRI e forze armate
- possibilità di deroga per altre attività subordinate a condizioni e soggette ad autorizzazione

Restano aperte problematiche operative per casi particolari (ad es. nel caso di campi non sinusoidali). (continua)